

Comune di Moraro

VERIFICA SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ - ANNO 2019

Il sottoscritto dr. Mauro De Marco, Revisore dei conti del Comune di Moraro,

VISTO

- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 recante "Funzioni dell'organo di revisione";
- l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) come modificato dal D.Lgs. 75/2017;
- l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- la Delibera della Corte dei Conti del Veneto n. 263/2016/PAR che attribuisce al provvedimento di costituzione del Fondo risorse decentrate la natura di atto formale unilaterale di competenza dirigenziale, trattandosi di atto proprio di natura gestionale, e sancisce che il medesimo provvedimento è sottoposto a certificazione del Revisore;

ESAMINATO

- la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio del Comune relativa alla costituzione del Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2018 secondo lo schema redatto ai sensi del C.C.R.L. comprendente le economie dell'anno precedente;
- il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro inerente il Comparto unico della Regione F.V.G. per il triennio normativo ed economico 2016-2018 sottoscritto in data 15.10.2018

RICHIAMATO

- l'art. 32 del C.C.R.L. 2016-2018 che norma la costituzione e la disciplina del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa;

■ le indicazioni contenute nelle note della Direzione Centrale Funzione Pubblica e Semplificazione della Regione F.V.G. prot. n. 8933 del 13.11.2018, prot. n. 9798 del 21.11.2018, prot. n. 10383 del 29.11.2018 e prot. n. 5534 del 15.02.2019”;

VERIFICATI

gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 32 del CCRL 2016-2018

CERTIFICA

che il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa è stato determinato secondo il disposto dell'art. 32 del C.C.R.L. del 15.10.2018.

PRESCRIVE

che il Fondo stesso debba tuttavia essere ridotto in misura tale da contenerlo nei limiti tassativi imposti dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e ciò, a legislazione vigente, sia in fase di sua costituzione che nella successiva fase di contrattazione.

Moraro, lì 11 aprile 2019

Il Revisore dei Conti

Dr. Mauro De Marco
